

Documento firmato digitalmente
Il Relatore
GIOVANNI DE GAETANIS



Sentenza n. 714/2026
Depositata il 02/03/2026
Il Segretario
SONIA MARIA CIVILLA

Il Presidente
ALESSANDRO SILVESTRINI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 23, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente
DE GAETANIS GIOVANNI, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice

in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1891/2022

- pronuncia sentenza n. 182/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 19/01/2016

proposto da

Societa' Ferrovie Del Sud Est E Servizi Automobilistici Srl - 05541630728

Difeso da

Maria Goffredo - GFFMRA68B45F915D

ed elettivamente domiciliato presso goffredo.maria@avvocatibari.leglamail.it

contro

Comune di Lecce

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 524/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 22 e pubblicata il 13/11/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 105 I.C.I. 2008

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta alle memorie illustrative in atti depositate e insiste per la condanna alle spese del Comune di Lecce.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30/08/2022, la Società Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. ha riassunto il presente giudizio dinanzi a questa Corte, in relazione all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 06183/22, pubblicata il 24.2.2022, resa nel giudizio n. r.g. 30978/2020, che ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. In data 29/01/2026, il Comune di Lecce, nel costituirsi in giudizio, faceva presente quanto segue: "Alla luce delle recenti pronunce di codesta Ecc.ma Corte di Giustizia di II° grado, nonché di quelle della Suprema Corte di Cassazione, in particolare dell'ordinanza n. 6183 depositata il 24/02/2022, si comunica che, questo Ufficio ha provveduto ad annullare l'avviso di accertamento in oggetto, accogliendo le motivazioni della ricorrente (All.1). Il provvedimento è stato notificato al procuratore costituito, a mezzo pec, in data 28/01/2026 (All.2)".

Concludeva chiedendo di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione della specificità e della particolare complessità della materia trattata.

A riscontro di tale nota la Società Ferrovie del Sud Est presentava telematicamente memoria con la quale, nel prendere atto dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento opposto, rilevava che tale annullamento è intervenuto successivamente all'odierno giudizio in riassunzione, benchè il Comune conoscesse da subito le motivazioni del rinvio da Cassazione e l'orientamento di questa Corte di Giustizia, ragion per cui si configura una chiara soccombenza virtuale, con ogni conseguenza sulle spese di lite, che espressamente invoca sia rispetto al giudizio in riassunzione che al giudizio di cassazione.

All'esito della odierna udienza la Corte trattiene la causa e decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte prende atto della comunicazione del Comune di Lecce con la quale fa presente di aver provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento opposto con contestuale richiesta di declaratoria di C.M.C. con compensazione delle spese processuali.

Considerato che a tale richiesta l'appellante Società Ferrovie del Sud Est non si oppone a condizione, tuttavia, che le vengano riconosciute le spese processuali relative al presente giudizio in riassunzione e a quello svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, sul rilievo che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto ex post e nonostante il Comune ben conoscesse da subito il decisum della Cassazione e l'orientamento di questa Corte di Giustizia.

Ritenuto che l'eccezione della Società in ordine alla condanna del Comune al pagamento delle spese processuali vada accolta alla stregua del principio della soccombenza virtuale.

Invero, il Comune si è determinato all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato solo dopo l'intervenuta decisione della Corte di legittimità e quantunque fosse già a conoscenza dell'orientamento di questa Corte di Giustizia espresso in pregresse decisioni relative a identiche fattispecie, sicchè è ragionevole presumere che l'autoannullamento non fosse un adempimento spontaneo da premiare con la compensazione delle spese, bensì, un adempimento indotto dalla proposizione del ricorso in riassunzione. Ne consegue, per effetto della sentenza n° 274 del 2005 della Corte Costituzionale che nelle ipotesi, come nella specie, di cessazione della materia del contendere per casi diversi da quelli di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, (per le quali opera la compensazione ope legis) la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio di soccombenza virtuale.

Per tali ragioni vanno riconosciute alla Società appellante le spese di giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione, nonché quelle relative al giudizio d'appello e di riassunzione liquidate come da dispositivo,

tenuto conto, comunque, delle medesime questioni già trattate in pregressi giudizi analoghi relativi ad anni d'imposta diversi.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio ex art. 46 del D. lgs n. 546/92. Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese e competenze dei giudizi in favore della Società appellante che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre accessori di legge di cui € 3.000,00 per il giudizio di legittimità ed € 2.000,00 per il giudizio d'appello e di riassunzione.

Il Giudice Relatore

Dott. Giovanni De Gaetanis

Il Presidente

Dott. Alessandro Silvestrini

